

Voci. La chiusura! (*Conversazioni animate*)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiarerò chiusa la discussione, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Mazza relatore, e agli onorevoli colleghi che la domandarono per fatti personali.

(*La discussione è chiusa.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza, relatore. Dopo il discorso dell'onorevole Minghetti, il quale disse molte cose che io mi era proposto di dire.... (*Conversazioni*)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio. . . .

Mazza, relatore. . . . debbo restringermi a poche dichiarazioni a nome della Commissione, la quale non ha inteso mai di biasimare l'operato del nostro presidente.

Il presidente della Camera si trovò in una condizione, sulla quale richiamo l'attenzione della Camera, imperocchè essa stabilisce veramente il caso concreto di cui si tratta e che noi dobbiamo apprezzare nella sua precisa significazione; l'onorevole presidente della Camera, molto tempo dopo che il fatto lamentato si era compiuto, si trovò dinanzi alla domanda del Pubblico Ministero, il quale chiedeva ad un tempo di inquirere sul fatto in questione e di procedere in giudizio.

Tale è la richiesta formale fatta dal Pubblico Ministero. Tralascio la questione pregiudiziale relativa alla firma del guardasigilli.

Che cosa disse la Commissione? La Commissione disse che in virtù della prerogativa che compete al presidente, per l'articolo 96 del regolamento, di denunciare i reati d'azione pubblica che si commettono nella Camera, poichè egli non aveva usato di questa prerogativa, dal momento che egli non aveva denunciato alla autorità giudiziaria il fatto, evidentemente egli non lo aveva creduto denunciabile a termini di legge.

Ma questo, signori, non è punto un giudizio, questo è un apprezzamento di diritto e di fatto, che non riveste, però, il carattere di un giudicato. Il presidente non fece che usare della propria competenza attribuitagli dall'articolo 96 del regolamento; imperocchè l'articolo 96 del regolamento che lascia al presidente l'esercizio della polizia nella Camera, non avrebbe nessun senso, se non si intendesse nel senso della iniziativa che compete alla Presidenza di denunciare i reati che si commettono nella Camera e in tutta la Camera.

L'onorevole presidente non credè di denunciare il fatto di cui si discute. E allora accadde questa

novità, che il tribunale, apprezzando diversamente il fatto commesso nella Camera, domanda d'inquire nella Camera stessa sopra quel fatto, e di procedere in giudizio. Ecco il caso nuovo non contemplato nè dallo Statuto, nè dal regolamento, nè da alcuna legge, in cui due poteri, quello giudiziario e quello legislativo, si trovano in contrasto. Che cosa doveva fare il presidente, e che cosa fece? Trovandosi dirimpetto a un caso nuovo, a un caso non contemplato, a una questione gravissima di limite fra le attribuzioni del potere legislativo e quelle del potere giudiziario, l'onorevole presidente Farini, come disse l'onorevole presidente della tornata odierna, nulla risolvette, nulla decise, e volle lasciare alla Camera l'esame, il giudizio del fatto in questione, il deliberare se dovesse essere denunciato ai tribunali, il decidere se questi abbiano competenza di inquirere sopra un reato che a lui non era sembrato denunciabile in giudizio.

E l'onorevole presidente ebbe anche altri motivi per risolversi in questo senso. L'uno, che la richiesta del Pubblico Ministero involgeva insieme la domanda di fare l'inchiesta e la domanda di procedere in giudizio, intorno alla quale la Camera era sola competente a giudicare. E in secondo luogo, perchè la sua eminente personalità si trovava implicata in sommo grado nella questione. Laonde la sua condotta, non solamente fu giusta e corretta, ma improntata dalla più grande delicatezza. (*Conversazioni animate*)

Presidente. Prego di far silenzio, onorevoli colleghi. Altrimenti sarà impossibile votare questa sera.

Mazza, relatore. Vi sarebbero molte cose da dire, ma vista la legittima impazienza della Camera, abbrevierò.

La Commissione adunque, non soltanto non fu contraria al giudizio del presidente della Camera, ma intese e intende d'essere stata perfettamente conforme nel suo modo di procedere e di deliberare, al modo che il presidente aveva adottato.

Che cosa fece insomma la Commissione? Ella confermò che la prerogativa della denuncia compete al presidente della Camera, in virtù dell'articolo 96 del regolamento, ma disse: in presenza di una questione nuova, gravissima, di attribuzione fra i due poteri giudiziario e governativo, non è opportuno di sollevare la questione pregiudiziale; e pure affermando la prerogativa della Camera, le sembrò conveniente di proporre alla Camera stessa la discussione di merito della questione.